



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

Prot. n. 19/000735-GEN del 31.01.2019

**EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO
SUL COMITATO DI ATENEO PER LA RICERCA (CAR)**

IL RETTORE

VISTA la Legge 240 del 30 dicembre 2010;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTA la Delibera del Senato Accademico relativa all’approvazione del Regolamento sul Comitato di Ateneo per la Ricerca (CAR), n. 40B del 14.12.2018;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione relativo all’approvazione del Regolamento sul Comitato di Ateneo per la Ricerca (CAR), n. 49B del 14.12.2018;

DECRETA

E’ emanato il Regolamento sul Comitato di Ateneo per la Ricerca (CAR), allegato al presente provvedimento e pubblicato sul sito *web* di Ateneo.

Roma, 28 gennaio 2019

F.to

Prof. Fabio Pigozzi

Regolamento sul Comitato di Ateneo per la Ricerca (CAR)

Articolo 1

Oggetto, istituzione e durata

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato di Ateneo per la Ricerca (CAR).
2. Il CAR non ha funzioni di comitato etico, ma svolge ogni azione per consolidare e sviluppare principi di etica nella ricerca in ambito di Ateneo e in ogni azione che coinvolga qualunque componente dello stesso.
3. Il CAR è istituito con decreto del Rettore e ha una durata di due anni, decorrenti dalla data indicata nel decreto di istituzione. Alla scadenza, il CAR prosegue le proprie attività fino a nuovo decreto istitutivo, senza soluzione di continuità.

Articolo 2

Composizione

1. Il CAR è composto da 5 componenti, professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo, appartenenti ai diversi ambiti disciplinari e comunque almeno uno di area medica, nominati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento di afferenza di ciascun nominato.
2. La nomina dei componenti, ordinariamente, è disposta con lo stesso decreto istitutivo di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento, ed ha la stessa durata. In caso di sostituzione di componente, la nomina con decreto del Rettore ha la durata, residua, prevista per il componente sostituito.
3. Esperti esterni possono essere chiamati dal CAR a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, per esprimere pareri o valutazioni in casi di particolari complessità nei protocolli di ricerca presi in esame e che richiedano competenze di settore non presenti nel CAR.

Articolo 3

Compiti e Responsabilità

1. Il CAR valuta ed esprime pareri, in autonomia e indipendenza, su progetti di ricerca, anche di dottorandi e di assegnisti di ricerca, pur estranei al campo biomedico, che propongono protocolli e procedure che rendono necessario od opportuno un esame degli stessi sul piano etico o comunque quanto alla tutela dei soggetti che partecipano alla ricerca per aspetti concernenti il rispetto della persona (libertà decisionale, riservatezza, tutela della salute, etc.). L'Ateneo e i suoi organi non interferiscono con le attività del CAR e conseguentemente non assumono alcuna responsabilità quanto all'azione e alle decisioni dello stesso.

2. In presenza di un proprio parere positivo, il CAR rilascia, se del caso o se formalmente previsto, autorizzazioni al fine di consentire al responsabile del progetto di iniziare le attività previste.
3. Il CAR fornisce eventuali suggerimenti o prescrizioni sulle modifiche da apportare ai progetti di ricerca presi in esame per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, e svolge attività di supporto e consulenza in merito alla formulazione di progetti di ricerca che presentino particolari complessità metodologiche, avvalendosi anche di competenze e professionalità esterne, ovvero può suggerire ai responsabili dei progetti di ricerca di acquisire pareri, anche di natura autorizzativa, da parte di comitati etici nazionali o internazionali.
4. Il CAR non eroga servizi legali e le valutazioni e i pareri espressi non attengono al merito giuridico-legale dei progetti o delle procedure di ricerca esaminati, non assumendo il CAR, e i suoi componenti, alcuna responsabilità quanto ad aspetti di diritto, contabili o altro che non sia stato specificamente oggetto di valutazione nei limiti di quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

Articolo 4 **Attività, procedure e autorizzazioni**

1. Il Presidente del CAR è indicato all'atto della nomina con decreto del Rettore, mentre un Vicepresidente e un Segretario verbalizzante sono nominati dal CAR su designazione del Presidente.
2. Il Presidente (o il Vicepresidente in sua assenza) ha la funzione di convocare il comitato e di coordinarne i lavori.
3. Le richieste di valutazione o parere o autorizzazione di cui al precedente articolo 3 devono descrivere in modo esauriente le modalità che si intendono adottare per informare i partecipanti alla ricerca circa gli scopi di questa e per ottenere il loro consenso, nonché per proteggerli da eventuali rischi fisici e psicologici e per garantire la riservatezza circa la loro identità e le loro prestazioni personali, anche sulla base di moduli predisposti dal CAR.
4. Le richieste di parere devono essere inviate, con relativi allegati, per mezzo di posta elettronica al Presidente del CAR e, per conoscenza, al Segretario verbalizzante dal giorno 1 al 7 di ogni mese, salvo ragioni di urgenza ben specificate.
5. Per ogni richiesta, il Presidente incarica due componenti del CAR di istruirla. La scelta dei componenti cui affidare l'incarico tiene conto delle competenze ovvero degli ambiti disciplinari richiamati dal progetto di ricerca preso in esame.
6. Il CAR si riunisce con cadenza mensile, tenendo conto, comunque, delle scadenze istituzionali per le quali può essere necessario o richiesto il parere del CAR.
7. Le richieste presentate saranno prese in esame alla prima riunione utile successiva prevista dal calendario degli incontri ordinariamente previsti dal CAR.
8. Nel caso che, per qualcuna delle richieste presentate, si evidenzi la necessità di chiarimenti sulle procedure, il richiedente sarà contattato anche in via informale per fornire gli stessi in tempo utile prima della riunione del CAR successiva. Il CAR può delegare specifiche attività istruttorie ai componenti il Comitato, fermo rimanendo che la deliberazione conclusiva deve essere presa in seduta valida del Comitato.

9. Il quorum costitutivo di validità delle sedute del CAR è pari ai suoi componenti più uno; il quorum per la validità delle deliberazioni è pari alla maggioranza dei presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto dato dal Presidente. In caso di conflitto di interessi da parte di componente del CAR, lo stesso deve astenersi dal partecipare alla parte di seduta che tratta il progetto per il quale sussiste il conflitto di interessi stesso. Tutte le deliberazioni sono prese con voto palese verbalizzato. È ammesso il dissenso verbalizzato.
10. Le deliberazioni del CAR sono tutte adeguatamente motivate e vengono trasmesse a coloro che hanno presentato le richieste, anche con eventuali prescrizioni.
11. Qualora la deliberazione non sia positiva, il richiedente può ripresentare il progetto con le opportune specificazioni o modifiche, oppure esplicitare le ragioni per cui non può essere modificato.
12. Il CAR presenta almeno una volta all'anno al Senato accademico una relazione sulla sua attività.

Articolo 5

Norme finali

1. La partecipazione al CAR, sia per i componenti, sia per eventuali esperti, è a titolo gratuito. L'Ateneo, senza aggravio di spesa, fornisce il supporto logistico e strumentale necessario, ivi compreso un indirizzo di PEC specifico per il Presidente e per il Segretario del CAR.